



# COMUNE DI NUORO

Settore Ambiente, Patrimonio e Servizi Cimiteriali  
*Servizi Cimiteriali*

## Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria

(Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 19.02.2015)

# Sommario

## **Titolo I - Disposizioni Generali**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI (PAGINA 4)**

- Articolo 1. Oggetto
- Articolo 2. Funzioni di Polizia Mortuaria nel Comune
- Articolo 3. Responsabilità
- Articolo 4. Atti a disposizione del pubblico
- Articolo 5. Servizi gratuiti
- Articolo 6. Camera mortuaria

### **CAPO II - FERETRI (PAGINA 5)**

- Articolo 7. Feretri

### **CAPO III - IMPRESE E TRASPORTI (PAGINA 6)**

- Articolo 8. Delle imprese di onoranze funebri
- Articolo 9. Esercizio della attività imprenditoriale
- Articolo 10. Divieti per le imprese

### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI (PAGINA 6)**

- Articolo 11. Trasporti funebri
- Articolo 12. Trasporti funebri gratuiti
- Articolo 13. Modalità dei trasporti
- Articolo 14. Trasporto per e da altri comuni
- Articolo 15. Trasporti per l'estero o dall'estero
- Articolo 16. Trasporti di ceneri e resti
- Articolo 17. Trasporti in luogo diverso dal Cimitero
- Articolo 18. Trasporto e sepoltura di parti anatomiche

## **Titolo II - Impianti Cimiteriali**

### **CAPO I - IMPIANTI CIMITERIALI (PAGINA 8)**

- Articolo 19. I Cimiteri di Nuoro
- Articolo 20. Piano Regolatore Cimiteriale

### **CAPO II - INUMAZIONI E TUMULAZIONI (PAGINA 8)**

- Articolo 21. Inumazioni in campo Comune
- Articolo 22. Tumulazioni
- Articolo 23. Tumulazioni provvisorie

### **CAPO III - ESUMAZIONI-ESTUMULAZIONI-TRASLAZIONI (PAGINA 9)**

- Articolo 24. Esumazioni ordinarie
- Articolo 25. Estumulazioni ordinarie
- Articolo 26. Esumazioni ed estumulazioni straordinarie e traslazioni
- Articolo 27. Epigrafi
- Articolo 28. Oggetti da recuperare
- Articolo 29. Disponibilità dei materiali

### **CAPO IV - LA CREMAZIONE (PAGINA 11)**

- Articolo 30. La Cremazione
- Articolo 31. Autorizzazione alla Cremazione
- Articolo 32. Urne Cinerarie
- Articolo 33. Tumulazione delle urne cinerarie
- Articolo 34. Affidamento delle Ceneri
- Articolo 35. Dispersione delle Ceneri

## **CAPO V - OBBLIGHI - DIVIETI - ORARI (PAGINA 13)**

- Articolo 36. Divieti
- Articolo 37. Obblighi e Divieti per il Personale dei Cimiteri
- Articolo 38. Orario

## **Titolo III - Concessioni Cimiteriali**

### **CAPO I - TIPOLOGIA E DURATA (PAGINA 15)**

- Articolo 39. Assegnazione di Aree o Manufatti
- Articolo 40. Concessioni a Collettività, Enti od Istituzioni, Uomini Illustri e Benemeriti
- Articolo 41. Tipologia delle sepolture e durata delle Concessioni
- Articolo 42. Concessione di sepolture private
- Articolo 43. Cellette Ossario
- Articolo 44. I Concessionari
- Articolo 45. Diritto d'uso delle sepolture private
- Articolo 46. Modalità per ottenere le Concessioni Cimiteriali
- Articolo 47. Morte del Concessionario

### **CAPO II - DIVISIONI - SUBENTRI - RINUNCE (PAGINA 18)**

- Articolo 48. Divisione
- Articolo 49. Subentro
- Articolo 50. Rinuncia alla concessione

### **CAPO III - REVOCA – DECADENZA - ESTINZIONE (PAGINA 19)**

- Articolo 51. Revoca, Decadenza ed Estinzione delle Concessioni
- Articolo 52. Scadenza delle Concessioni
- Articolo 53. Altre disposizioni sulle Concessioni Cimiteriali
- Articolo 54. Uso della sepoltura tra i titolari del diritto di sepoltura
- Articolo 55. Le Concessioni Retrocesse
- Articolo 56. Fascicoli per le sepolture private

## **Titolo IV - Esecuzione di Lavori**

### **CAPO I - ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO I CIMITERI (PAGINA 21)**

- Articolo 57. Progetti di Privati ed esecuzione dei lavori
- Articolo 58. Modalità della esecuzione di lavori, apposizione monumenti ed ornamenti sulle tombe o sulle lapidi
- Articolo 59. Manutenzione dei manufatti relativi alle concessioni
- Articolo 60. Attività di controllo

## **Titolo V - Disposizioni Finali**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI (PAGINA 23)**

- Articolo 61. Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Articolo 62. Compiti del Dirigente
- Articolo 63. Attività soggette a tariffa

# **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento comprende il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alle Pubbliche Amministrazioni interessate, è redatto con la finalità di disciplinare i Servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria.

I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

La disciplina di riferimento è il Testo Unico delle leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 127, il D.P.R. 10/9/1990 n. 285, la Deliberazione G.R. 51/24 del 17/11/2009.

### **Articolo 2 - Funzioni di Polizia Mortuaria nel Comune**

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, ed avvalendosi del competente Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse ai cimiteri sono determinate con il presente Regolamento ed in aderenza ai principi contenuti nello Statuto Comunale. Indicativamente, senza che ciò possa costituire alcun limite al Regolamento suddetto, vengono individuate le seguenti unità organizzative:

1. i Servizi Cimiteriali provvederanno agli adempimenti amministrativi in materia Polizia Mortuaria e Cimiteriale, alla manutenzione quotidiana e ordinaria, nonché alla gestione dei cimiteri, alla loro custodia e manutenzione;
2. l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria del Cimitero;
3. Il Servizio di Stato Civile provvederà alle autorizzazioni amministrative in materia di permessi di seppellimento e di Trasporti Funebri e autorizzazioni alle cremazioni.

### **Articolo 3 - Responsabilità**

L'Ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.

La ASL controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al Servizio Cimiteriale o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Il Comune non risponde, altresì, di danni causati a persone e cose per causa di eventi atmosferici e condizioni meteorologiche avverse. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro 4 del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### **Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico**

Presso il Cimitero centrale sono conservati a disposizione del pubblico:

- Registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10/09/1990, n. 285, su supporto cartaceo o informatico tenuto, in ordine cronologico, dalla Direzione del Servizio cimiteriale. Sono, inoltre disponibili in visione i seguenti atti:
  - Copia del presente Regolamento comunale;
  - Copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10/09/1990, n.285);
  - L'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
  - Copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
  - Copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;

- Ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia oggetto di interesse tutelabile venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7/08/1990, n. 241;

### **Articolo 5 - Servizi gratuiti**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificatamente dal Regolamento, in particolare:

- l'uso della sala autoptica su disposizione dell'autorità giudiziaria;
- la deposizione delle ossa nell'ossario comune dei resti mortali prodotti a seguito della scadenza di una concessione non rinnovata o di una esumazione ordinaria dal campo comune;
- la dispersione delle ceneri all'interno dell'area cimiteriale nel cinerario comunale allocato nello stabile della nuova camera mortuaria, o in aree che dovranno essere appositamente individuate nel prossimo ampliamento;
- la rimozione - dalle apposite aree di conferimento - delle ghirlande e/o corone i cui fiori siano appassiti.

Il Consiglio Comunale con proprio separato atto di indirizzo, innovativo del presente regolamento, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, a condizione che, in tal caso, sia quantificato l'onere finanziario per l'Amministrazione Comunale.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle somme stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale.

### **Articolo 6 - Camera mortuaria**

La camera mortuaria è il luogo in cui si accolgono le salme nel Cimitero. Le salme vi stazionano sino al momento del seppellimento o sino all'avvio alla cremazione, qualora non sia necessaria la conservazione nelle celle frigo.

Nella Camera Mortuaria è consentita la permanenza dei familiari dei defunti, limitatamente all'orario di apertura della stessa, coincidente con l'orario di apertura degli impianti cimiteriali. La sosta dei feretri in transito può essere consentita, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto per il tempo necessario alla definizione dell'iter amministrativo di individuazione della sepoltura ed in ogni caso per un periodo non superiore a giorni 5. Trascorso inutilmente tale termine, la salma sarà d'ufficio traslata in campo comune.

## **CAPO II - FERETRI**

### **Articolo 7 - Feretri**

In merito alle disposizioni e alle prescrizioni riguardanti i tipi di feretri si rimanda a quanto previsto dalle norme di riferimento, nonché all'ordinanza sindacale n. 86 del 25/7/2014 sull'utilizzo dei loculi aerati, allegata al presente regolamento sotto la lett. A).

Per la tumulazione in loculi non aerati il feretro dovrà essere predisposto con tappetino assorbente o altra sostanza in grado di contenere i liquidi cadaverici.

I feretri, anche quelli provenienti da altri comuni o dall'estero, una volta sigillati non possono essere riaperti, tranne nei casi in cui si debba provvedere al taglio della cassa metallica interna onde consentire la mineralizzazione della salma se destinata a sepoltura in terra.

Nel caso lo zinco sia esterno alla cassa di legno, si dovrà rimuovere l'intero involucro. Durante l'esecuzione dei lavori di cui sopra è ammessa unicamente la presenza dei familiari. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

### **Articolo 8 - Delle imprese di onoranze funebri**

Le imprese di onoranze funebri che intendano esercitare stabilmente il servizio di trasporto presso il Comune di Nuoro, sono tenute ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento, a depositare presso il Servizio comunale di Stato Civile la seguente documentazione:

- autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 115 del TULPS;
- elenco degli automezzi con l'identificazione del veicolo ed il numero di targa.

### **Articolo 9 - Esercizio della attività imprenditoriale**

Le imprese la cui attività intervenga in qualsiasi modo con lo svolgimento delle attività necroscopiche (agenzie di onoranze funebri, fiorai, marmisti e quant'altro) sono **tenute** ad esercitare la loro attività esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale.

### **Articolo 10 - Divieti per le imprese**

- E' vietato esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali degli uffici pubblici comunali e cimiteriali;
- E' vietato fare pubblicità presso gli stessi compresi il volantaggio e l'approccio dei cittadini.

## CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

### **Articolo 11 - Trasporti funebri**

Costituisce trasporto funebre, il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento, al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al Cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante mezzi idonei e del personale necessario.

Il trasporto delle salme e la loro sepoltura è effettuato in osservanza delle norme di riferimento e nella Circolare del Ministro della sanità del 24/6/1993, n. 24.

### **Articolo 12 - Trasporti funebri gratuiti**

Sono a carico del Comune

- i trasporti di salme di persone di comprovata povertà e quando non esistono familiari che possono essere tenuti al pagamento. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Settore Servizi Sociali - che ne assume la responsabilità - sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla situazione economica degli interessati, ed è comprovato ai sensi della L. 328 del 8/11/2000. Il richiedente sottoscriverà una dichiarazione in sostituzione dell'atto di notorietà nelle forme di cui all'art. 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
- I trasporti di cui all'art.19 del DPR 285/90 dal luogo del ritrovamento o del decesso al deposito di ritrovamento del Cimitero urbano.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salma di militari eseguiti dalle Autorità militari con mezzo proprio,

### **Articolo 13 - Modalità dei trasporti**

I servizi di trasporto funebre delle salme, feti e parti di cadavere, devono essere eseguiti con i carri funebri chiusi di cui art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario e di urne cinerarie. In questi casi il trasporto può essere eseguito con vettura privata chiusa, previa autorizzazione di cui all'art. 3 D.P.R. 254/2003.

Di norma e salvo diversa futura disposizione, la movimentazione dei feretri - all'interno di ogni Cimitero - relativa ai defunti da seppellire nei cimiteri cittadini, avviene a cura del personale assegnato al Servizio Cimiteriale.

#### **Articolo 14 - Trasporto per (e da) altri comuni**

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato dell'Agenzia Funebre, il quale deve essere munito di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, lo stesso deve essere munito di ulteriori autorizzazioni in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale preposto presso il Cimitero. Tutti i trasporti devono essere effettuati, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre autorizzato preventivamente. Il trasporto di salme presso il Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso, a seguito di domanda degli interessati.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta, limitata alla celebrazione di culto ammesso dallo Stato, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente dagli incaricati, con lo stesso carro funebre. L'autorizzazione al trasporto e seppellimento di persone morte a causa di malattie infettive, viene concessa nel rispetto delle norme prescritte dal D.P.R. 285/90. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento rilasciato dal Servizio di Stato Civile ove è avvenuto il decesso.

#### **Articolo 15 - Trasporti per l'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui alle norme di riferimento ed in conformità alla convenzioni internazionali vigenti.

#### **Articolo 16 - Trasporto di ceneri e resti**

Il trasporto fuori Comune o per uno stato estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere preventivamente autorizzato dal servizio cimiteriale ed in questo caso non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema e le stesse devono essere fabbricate con materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e all'esterno deve essere indicato il nome e cognome, la data di nascita e quella di morte.

#### **Articolo 17 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero**

In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare importanza e grande partecipazione di pubblico, ove la salma si trovi nella propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo, acquisito il preventivo parere del dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L., del Dirigente del Settore Competente e sentito il Servizio di Stato Civile, può autorizzare il trasporto in un luogo diverso ove sia possibile rendere speciali onoranze.

#### **Articolo 18 - Trasporto e sepoltura di parti anatomiche**

Il trasporto e sepoltura di parti anatomiche riconoscibili e risultanti da amputazioni, di feti e di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane, avverrà a cura della struttura sanitaria che ha curato l'intervento, con oneri a proprio carico.



## **TITOLO II - IMPIANTI CIMITERIALI**

### **CAPO I - IMPIANTI CIMITERIALI**

#### **Articolo 19 - I Cimiteri di Nuoro**

Nel territorio comunale sono presenti ed istituiti i seguenti cimiteri:

- Cimitero Principale “Sa ‘e Manca”;
- Cimiteri in Frazione “Lollove”.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dalle aree degli impianti cimiteriali salvo le autorizzazioni di cui gli artt. 101 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e della Delibera G.R. n.51/24 del 17/11/2009.

Nei cimiteri devono essere ricevute, quando non venga richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione o di razza, le salme delle persone:

- decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza o che l'abbiano altrove trasferita solo in conseguenza del ricovero in istituti di cura o di casa di riposo o per essere assistiti da familiari altrove residenti;
- che hanno diritto alla sepoltura in un sepolcro privato esistente nei cimiteri cittadini suddetti.

Il Direttore dei Servizi Cimiteriali può altresì autorizzare il seppellimento nei vari cimiteri di coloro che sono vissuti nel Comune per un periodo importante della loro esistenza.

Possono essere inoltre accolti i resti mortali e le ceneri provenienti da altri comuni compatibilmente con la disponibilità di loculi/ossario.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Per il seppellimento delle salme nel Cimitero di Lollove, si terrà conto dei principi di cui al presente articolo.

Le salme delle persone atee, agnostiche o di confessioni religiose non cattoliche hanno diritto alla sepoltura in un'area apposita e ad un luogo di culto (spazio, cappella, altro...) che rispetti la specificità e peculiarità dei riti sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente circa i luoghi di sepoltura e la libertà di culto.

#### **Articolo 20 - Piano regolatore cimiteriale**

Deve essere predisposto il Piano Regolatore Cimiteriale se inesistente ed a tal fine si richiama la normativa di cui al Capo X art. 54 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990, e le Circolari del Ministero della Sanità del 24/8/1993, n.24 e la Deliberazione G.R. n.51/24 del 17/11/2009.

All'interno del Cimitero, il Comune circoscrive un'area definita “Cimitero monumentale”. Tale area coincide con la parte più antica dello stesso Cimitero, dove trovano collocazione le tombe di illustri cittadini e cittadine, nonché monumenti e testimonianze di un certo pregio e valore artistico. L'area definita attualmente “prima zona” si sviluppa intorno alla vecchia Cappella ed è delimitata dalle mura originarie e comprende anche i due porticati.

Qualsiasi intervento manutentivo straordinario dovrà essere sottoposto al parere preventivo della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici artistici ed etno - antropologici.

Il Piano regolatore cimiteriale deve prevedere un'area e dei luoghi appositi da destinare alle salme di persone, atee, agnostiche o di diverse confessioni religiose e alla celebrazione di riti anticonfessionali.

### **CAPO II - INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

#### **Articolo 21 - Inumazioni in campo comune**

Le sepolture per inumazione si eseguono in campo comune: le inumazioni, previste per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.



## **Articolo 22 - Tumulazioni**

Sono tumulazioni le sepolture di feretri, cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di riferimento.

## **Articolo 23 - Tumulazioni provvisorie**

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, previo pagamento di apposita tariffa, la Direzione dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la tumulazione provvisoria di salme, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi o tombe deposito aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 nei seguenti casi:

- qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private non ancora edificate;
- qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
- nel caso di carenza di sepolture private la cui realizzazione richieda almeno un anno di tempo;
- nel caso di indisponibilità di loculi di proprietà del Comune.

Il deposito provvisorio non può superare la durata di 1 anno, prorogabile una sola volta di un altro anno per giustificati motivi.

Il deposito provvisorio è soggetto al pagamento del canone di utilizzo, nonché delle operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e urne cinerarie.

## **CAPO III - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI - TRASLAZIONI**

### **Articolo 24 - Esumazione ordinarie**

Sono ordinarie quelle esumazioni eseguite almeno dopo 10 anni dal seppellimento come previsto dall'art.82 del D.P.R. 285/90. Alle esumazioni ordinarie si provvederà in qualsiasi periodo dell'anno. Tali operazioni sono gratuite. Di norma le esumazioni ordinarie si eseguono all'atto del riutilizzo della fossa. Si possono eseguire prima, a richiesta, previo il pagamento della apposita tariffa.

Il collocamento in loculi/ossari individuali è possibile a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione della salma ed è subordinato al pagamento della prevista tariffa di concessione.

E' di competenza della Direzione del Cimitero stabilire la possibilità di riduzione in cassetta della salma di cui si richiede l'esumazione ordinaria per sistemazione in loculo ossario o sepoltura già in concessione alla famiglia.

E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria, ma non quella di estranei.

Nel caso che all'atto dell'esumazione ordinaria la salma inumata in fossa decennale risulti indecomposta, la salma sarà ricollocata nella fossa per altri 5 anni, decorsi i quali sarà cura dell'Amministrazione effettuare un altro tentativo di esumazione.

I resti mortali esumati dal campo comune verranno traslati nell'ossario comune se i familiari non richiedano altra sistemazione. L'autorizzazione alla cremazione, al trasporto, alla tumulazione di resti mortali è rilasciata dagli uffici cimiteriali (art. 3 D.P.R. 254/2003)

Può essere concessa la possibilità che la cassetta contenente i resti mortali prodotti durante un'esumazione ordinaria, sia collocata in una sepoltura individuale unitamente ad altra salma, a condizione che i defunti seppelliti nella medesima sepoltura siano vincolati da un grado di parentela o di affinità sino al sesto grado.

Sarà cura della Direzione del Cimitero informare gli interessati del giorno esatto in cui avverrà l'esumazione.

## **Articolo 25 - Estumulazioni ordinarie**

Le estumulazioni ordinarie si eseguono:

- a seguito di esplicita richiesta del concessionario e trascorsi venti anni dalla data di sepoltura, previo pagamento dell'apposita tariffa;
- d'ufficio quando, alla scadenza della concessione, gli aventi diritto non abbiano richiesto il rinnovo o abbiano espresso rinuncia o non sia stato possibile individuare alcun avente diritto.

Nelle estumulazioni ordinarie è compito del Responsabile del Servizio verificare che la salma sia o meno mineralizzata; in caso di dubbio verrà sentito il medico competente del Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

Qualora la salma non sia mineralizzata, trascorsi i trenta anni della concessione, il concessionario potrà rinnovare la concessione o provvedere alla cremazione della salma, i cui resti saranno collocati in ossario.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale predisposto dalla Direzione del Cimitero.

In caso di presenza di resti mortali, gli stessi devono essere cremati a cura dei familiari del defunto e collocati in ossari, loculi o tombe in concessione previa domanda degli interessati.

L'autorizzazione al trasporto, alla cremazione, alla tumulazione di resti mortali è rilasciata dagli uffici cimiteriali (art. 3 D.P.R. 254/2003)

Qualora alla scadenza della concessione non sia stata presentata apposita richiesta di traslazione, in altra concessione, dei resti mortali presenti, gli stessi saranno collocati - con spese a carico dei familiari del defunto - nell'ossario comune.

## **Articolo 26 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie e traslazioni**

Le esumazioni straordinarie delle salme inumate, possono essere eseguite nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, sentito il Responsabile del Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale, a richiesta prioritariamente del coniuge, in assenza del coniuge, dei figli, in assenza di questi ultimi del parente più prossimo o, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, di tutti gli stessi solo quando la salma sia destinata ad altra sepoltura o alla cremazione. Dette operazioni si possono effettuare solo nei periodi e nelle condizioni stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

Prima di effettuare un'esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute Pubblica.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta per malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Tutte le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del competente medico del Servizio di Igiene Pubblica.

Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, sia a richiesta dei familiari secondo le priorità di cui al comma precedente, sia a richiesta del concessionario della tomba, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285:

- per abbinamento di salme di congiunti (coniuge, genitore, figli);
- per tumulazione della salma in tomba di famiglia in seguito a concessione;
- per cremazione;
- per trasporto in altro Comune o all'estero;
- per sistemazione dei defunti nella medesima sepoltura.

Le richieste di traslazione verranno soddisfatte solo ed esclusivamente in presenza di disponibilità delle sepolture richieste.

Tutti i concessionari che per effetto di richiesta di traslazione risultino essere titolari di un loculo non occupato, dovranno necessariamente retrocedere lo stesso all'Amministrazione comunale.

Le operazioni di cui al presente articolo ed a quello precedente, sono di esclusiva competenza del personale operaio addetto ai cimiteri o delle ditte private incaricate dall'Amministrazione Comunale. Nelle esumazioni ed estumulazioni straordinarie è vietata l'apertura dei feretri e

dovranno essere adottate tutte le precauzioni igienico sanitarie prescritte anche verbalmente dal medico competente dell'Azienda Sanitaria. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, le traslazioni sono soggette ad apposita tariffa ogni qualvolta siano richieste dai familiari indipendentemente dai motivi della stessa richiesta.

### **Articolo 27 - Epigrafi**

Le generalità da iscriversi sui manufatti sistemati sulle sepolture dovranno essere conformi a quelle risultanti dall'atto di morte. Qualora il nominativo con il quale il defunto era conosciuto in vita, sia diverso da quello risultante dall'atto di morte, tale nominativo potrà essere indicato fra parentesi. Nelle epigrafi è necessario indicare nominativo, data di nascita e di morte, idonee all'identificazione del defunto.

### **Articolo 28 - Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile della Direzione del Cimitero, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono affidati ai reclamanti, che dimostrino di averne titolo, e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti degli uffici cimiteriali.

In assenza della segnalazione di cui al 1° comma e nel caso vi sia la certezza che gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti appartenessero al defunto, si provvederà ad informarne i familiari, ove noti, della possibilità di reclamarli. Comunque si provvederà a darne notizia a mezzo affissione all'Albo comunale

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine suddetto, potranno essere liberamente alienati e il ricavo sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Articolo 29 - Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture decennali o private, al momento delle esumazioni per scadenza del decennio o del periodo di concessione, dovranno essere rimosse, qualora i familiari intendano recuperarle, dovranno dare incarico alle ditte operanti nel settore che ottengano l'autorizzazione del Responsabile della Direzione del Cimitero. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose, semprechè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Qualora debbano essere conferite in discarica, devono essere frantumate, in modo da rendere irricognoscibile la loro originaria collocazione.

## **CAPO IV - LA CREMAZIONE**

### **Articolo 30 - Cremazione**

Il Comune di Nuoro si attiverà per favorire e sostenere la diffusione della cultura e della pratica della cremazione. A tal fine potrà valutare l'opportunità di stipulare convenzioni per rendere più agevoli ai cittadini le operazioni di cremazione dei defunti.

### **Articolo 31 - Autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione, all'affido e alla dispersione delle ceneri viene rilasciata a norma dell'art. 3 della Legge 30/03/2001 n. 130 dall'Ufficiale di Stato civile del comune di decesso.

L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dal suo familiare attraverso le modalità di cui al citato art.3, nonché della Legge della Regione Sardegna n. 22 del 24/02/2014.

### **Articolo 32 - Urne Cinerarie**

Le urne cinerarie devono essere sigillate e consentire l'identificazione del defunto.

Le urne, nel rispetto della volontà espressa, possono essere tumulate, interrate o affidate ai familiari.

### **Articolo 33 - Tumulazione delle urne cinerarie**

Le urne cinerarie possono essere tumulate:

- In loculo o tomba insieme a salme di congiunti;
- in apposito loculo ossario senza l'esigenza della sigillatura.

### **Articolo 34 - Affidamento delle ceneri**

Qualora l'urna cineraria venga richiesta per l'affido familiare si devono rispettare le procedure regolamentate dal dispositivo della Deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 18/01/2011 e della L.R. n.4 del 22/02/2012 in materia di dispersione delle ceneri nella Regione Sardegna.

Le urne contenenti le ceneri, in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o giudiziaria, possono essere affidate ad un familiare. Il familiare che intenda richiedere l'affidamento delle ceneri, deve presentare istanza alla Amministrazione Comunale, indicando il luogo di conservazione delle stesse, con l'obbligo di informare l'Amministrazione medesima nel caso di eventuale variazione del luogo indicato all'atto della richiesta e risultante nel verbale di consegna dell'urna. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali il primo deve essere conservato nell'Archivio della Direzione del Servizio cimiteriale, il secondo da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere inviato all'Ufficio dello Stato Civile. Il verbale in questione costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri. L'affidamento avviene nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperderne le ceneri.

- L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
- L'affidatario è tenuto a comunicare al comune dove le ceneri sono custodite e le modalità della loro conservazione;
- L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione;

- Qualora l'affidatario intenda rinunciare all'affidamento è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel Cimitero comunale;
- In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al Cimitero comunale.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso.

### **Articolo 35 - Dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri è consentita:

- nel cinerario comune allestito presso il Cimitero comunale per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione;
- in natura in aree identificate dal Comune interessato e comunque qualora avvenga nel mare, nei laghi e nei fiumi nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- in aree private, all'aperto e con il consenso dei proprietari e non costituisce, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro.

Al di fuori del cinerario comune previsto nel Cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi, nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Delle ceneri affidate o sparse è tenuto un apposito Registro conservato e gestito dalla direzione cimiteriale nel quale deve essere evidenziato:

- a. l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- b. il luogo di dispersione delle ceneri.

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In caso di dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile o eseguita con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, si applicano le sanzioni di cui all'art. 411 del codice penale.

## **CAPO V - OBBLIGHI - DIVIETI - ORARI**

### **Articolo 36 - Divieti**

Nel Cimitero bisogna tenere comportamenti consoni alla sacralità del luogo e la sua destinazione.

E' pertanto vietato:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare e usare strumenti di diffusione sonora tranne che per cerimonie autorizzate;
- introdurre animali, fatta eccezione per quelli da accompagnamento dei non vedenti;
- rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- asportare dal Cimitero qualsiasi cosa senza autorizzazione del Responsabile del servizio di custodia;
- calpestare le aiuole e le sepolture e camminare al di fuori dei viali;
- disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con offerta di servizi od oggetti;
- distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;

- chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni e in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del responsabile dell'ufficio cimiteriale, che la può concedere solo per la coltivazione di fiori ed arbusti purchè questi siano ad essenze nane;
- introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, ed entrarvi con detti mezzi, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero stesso; tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

Per motivi di salute, età, o ai portatori di handicap, il Responsabile del Servizio potrà concedere il permesso di entrata a mezzo di veicoli. Detto permesso verrà concesso previa produzione di idonea certificazione sempre che il mezzo in questione non rischi di arrecare danno alle strutture interne del Cimitero. Il permesso verrà revocato qualora si accerti un uso difforme dal consentito.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori.

### **Articolo 37 - Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri**

Il personale dei cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare a chiunque acceda ai cimiteri:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo, in particolare il personale comunale dovrà indossare l'abbigliamento fornito dalla Amministrazione;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, durante l'orario di lavoro;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare. Il personale dei cimiteri è inoltre obbligato a seguire le procedure indicate nel documento di rilevazione rischi di cui al D.Lgs. 81/2008, al fine di prevenire e limitare danni a se stessi e a terzi nell'espletamento delle loro attività.

### **Articolo 38 - Orario**

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Dirigente del Settore competente. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio dell'Ufficio Cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di 3 segnali acustici, ad intervalli di 10 minuti ed a partire da 30 minuti prima della scadenza dell'orario e di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.



## **TITOLO III - CONCESSIONI CIMITERIALI**

### **CAPO I - TIPOLOGIA E DURATA**

#### **Articolo 39 - Assegnazione di aree o manufatti**

La Direzione del Cimitero assegna le aree o i manufatti adibiti alla sepoltura disponibili secondo i principi di seguito riportati.

#### **Articolo 40 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni, uomini illustri e benemeriti**

All'interno del Cimitero principale e suo ampliamento o in altro impianto esistente, possono essere riservate dall'Amministrazione, su proposta del Sindaco con deliberazione della Giunta, aree, tombe o cappelle da destinarsi alla sepoltura di "Uomini Illustri" che si sono distinti per opere d'ingegno o per Servizi resi alla comunità. L'atto di concessione deve indicare gli estremi dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione contenenti le motivazioni a fondamento della precisa individuazione degli aventi diritto.

#### **Articolo 41 - Tipologia delle sepolture e durata delle concessioni**

Le sepolture private negli impianti cimiteriali esistenti od erigendi sono della seguente tipologia:

- cappelle;
- tombe ipogeiche;
- loculi stagni o aerati;
- loculi ossari.

Le aree, se disponibili, possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. In tal caso la durata della concessione è pari a 99 anni.

Per le sepolture private è concesso:

- l'uso temporaneo di tumulazioni individuali (**loculi stagni**) per la durata di 30 anni, dalla data della concessione;
- l'uso temporaneo di tumulazioni individuali (**loculi aerati**) per la durata di 10 anni dalla data della concessione;
- l'uso temporaneo di loculo ossario o cinerario, per la tumulazione di ceneri o resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 50 anni dalla data di concessione;
- l'uso di tumulazioni individuali (**loculi**) o collettive (**tombe e cappelle**) per la durata prevista nelle concessioni assegnate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento è determinato in ragione della suddetta durata;
- l'uso a tempo indeterminato (**perpetuo**) delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

Le concessioni possono essere rinnovate, in via onerosa, entro un anno dell'avvenuta scadenza ed a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, o in assenza di questi da altre persone a ciò espressamente delegate dal defunto per una durata massima pari a quella prevista nella concessione iniziale, e previo accertamento dello stato di manutenzione della sepoltura.

Qualora il concessionario o gli eredi di questo non siano rintracciabili o disponibili al rinnovo la salma sarà traslata all'ossario comune.

Quando da tale accertamento risulti che la sepoltura necessita di lavori di manutenzione, questi dovranno essere eseguiti dal richiedente il rinnovo della concessione. Decorso infruttuosamente il termine, il Dirigente, previa diffida, disporrà la decadenza della concessione, la traslazione dei resti mortali nell'Ossario comune, mettendo a disposizione di altri richiedenti il manufatto da ristrutturare.

#### **Articolo 42 - Concessione di sepolture private**

La concessione di sepolture private può avere per oggetto:

- l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
- l'assegnazione di manufatti non rivestiti;



- l'assegnazione di loculi costruiti dal Comune;
- l'assegnazione di sepolture dichiarate decadute a qualsiasi titolo ed acquisite al patrimonio comunale.

Nel caso di cui al 1° comma, punto 1, la concessione è subordinata alla approvazione - da parte dell'ufficio Urbanistica dell'Amministrazione Comunale - del progetto della costruzione che si intende edificare.

I lavori dovranno essere completati entro 2 anni dal loro inizio, pena la decadenza della concessione, senza che i concessionari, o suoi aventi causa, abbiano titolo al rimborso delle somme versate per la concessione stessa.

Eventuali danni alla proprietà comunale o privata - effettuata durante i lavori di costruzione, manutenzione o ristrutturazione - faranno interamente carico al concessionario, che ne risponderà in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Urbanistica, le cui spese gravano sul concessionario.

### **Articolo 43 - Cellette ossario**

Il loculo ossario è destinato alla raccolta delle cassette ossario o urne cinerarie che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie ed eventualmente straordinarie, o a seguito di cremazione di cadaveri o resti inconsunti.

### **Articolo 44 - I concessionari**

Il concessionario è chiunque abbia richiesto ed ottenuto un titolo di concessione del diritto di uso, secondo lo schema allegato al presente regolamento.

Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario che può usare la concessione nei limiti stabiliti dall'atto, dal Regolamento nazionale e comunale di Polizia Mortuaria ed ha facoltà in ogni momento di restringere o ampliare il diritto d'uso a favore del successivo legittimato. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni/estumulazioni e traslazioni è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Il richiedente - legittimato dall'atto di concessione - agisce per nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Sarà onere del concessionario acquisire il consenso di tutti i co-intestatari e concessionari in ordine alle richieste inoltrate all'amministrazione. Le eventuali controversie fra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi davanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi. La richiesta del concessionario ed ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali con le modalità previste dal D.P.R. 445/00.

### **Articolo 45 - Diritto d'uso delle sepolture private**

Il diritto d'uso delle sepolture private, consiste in una concessione amministrativa su bene pubblico soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e, alla sua morte, dei titolari del diritto di sepolture, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Per diritto d'uso si intende l'esercizio della facoltà di servirsi del bene concesso conformemente al contenuto dell'atto concessorio; con la concessione del diritto d'uso il concessionario assume inoltre i seguenti obblighi inerenti la gestione del manufatto e specificatamente delle seguenti attività:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione e rifacimento del manufatto cimiteriale;
- la completa gestione delle salme, resti mortali, ceneri, presenti all'interno della medesima sepoltura: estumulazione, esumazione, riduzione dei resti mortali, traslazione.

Il diritto d'uso non può essere ceduto a terzi, è concessa esclusivamente la sola rinuncia al diritto d'uso.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 la famiglia del solo concessionario è da intendersi composta dal coniuge e dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta; i collaterali e gli affini e persone diverse possono ottenere la sepoltura previa autorizzazione del titolare della concessione se vivente, diversamente di tutti i titolari del diritto di sepoltura.

La qualità di erede si comprova con documenti legali idonei a dimostrare la successione testamentaria o legittima. Eventuali dichiarazioni personali dovranno comunque essere confermate, entro e non oltre trenta giorni dalla data della stessa dichiarazione, da apposita documentazione comprovante quanto già precedentemente dichiarato. Qualora a seguito di dichiarazioni mendaci accertate si è proceduto alla tumulazione o estumulazione di una salma l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire a ripristinare la situazione originaria tutte le volte che i diretti interessati rifiutino l'invito ad effettuare loro il ripristino; le spese sostenute saranno addebitate a colui/coloro che le hanno provocate. Il permesso alla tumulazione sarà accordato previo pagamento dei diritti cimiteriali.

Hanno diritto alla sepoltura, qualora l'atto di concessione non disponga diversamente:

- la famiglia del concessionario composta dal coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta fino al 4° grado di parentela;
- ogni sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione nell'apposito modulo predisposto dall'ufficio, da presentare alla Direzione del Cimitero che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti darà il nulla osta.

#### **Articolo 46 - Modalità per ottenere le concessioni cimiteriali**

L'assegnazione di concessioni cimiteriali potrà essere effettuata secondo le disponibilità esistenti al momento della richiesta e secondo il seguente criterio ed ordine di priorità:

- a) ordine cronologico di presentazione al protocollo, alla individuazione della sepoltura ed alla conseguente tumulazione di defunti momentaneamente ospitati nella camera mortuaria;
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo e relativa alla tumulazione di defunti la cui tumulazione è avvenuta in via provvisoria su manufatti comunali o di terzi a seguito di indisponibilità di manufatti o aree per le sepolture a suo tempo richieste;

Ad ogni persona non può essere assegnata più di una concessione di tomba o cappella, mentre può essere titolare di più concessioni di loculi e/o loculi ossari.

Il titolare di una concessione può richiedere un'altra concessione solo dopo aver dimostrato che la concessione, di cui è già titolare, è completamente utilizzata, cioè non esiste la disponibilità di posti per altra sepoltura oppure che il richiedente dimostri che l'ulteriore concessione cimiteriale richiesta è necessaria per la tumulazione di defunti appartenenti ad un unico nucleo familiare.

Chi intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda in carta resa legale e su apposito modulo reso disponibile ed indirizzata alla Direzione dei servizi cimiteriali, indicando il tipo di concessione richiesta. La domanda di concessione concerne il diritto d'uso, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento e del regolamento nazionale di polizia mortuaria anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa. La scelta dei manufatti cimiteriali di tombe ipogee e delle cappelle è completamente libera nell'ambito delle disponibilità esistenti al momento della richiesta presso il Cimitero cittadino e di progetto relative allo stralcio esecutivo di volta in volta approvato.

La assegnazione dei nuovi loculi cimiteriali segue l'ordine progressivo dalla 1<sup>a</sup> alla 4<sup>a</sup> fila. Tale ordine può essere derogato solo in presenza di certificazione di invalidità del coniuge o di parente entro il 1<sup>o</sup> grado del defunto.

Le assegnazioni dei loculi di vecchia costruzione saranno effettuate sulla base della disponibilità verificata al momento della richiesta.

Le richieste di assegnazione dei loculi non potranno essere concesse a persone in vita (ante mortem)

## **Articolo 47 - Morte del concessionario**

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o coloro che hanno titolo (es. eredi testamentari) sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione alla Direzione dei servizi cimiteriali del Comune di Nuoro entro un mese dalla data di decesso, designando un responsabile della concessione. I discendenti diretti e/o gli eredi testamentari rilevano la concessione con gli stessi titoli ed oneri vigenti al momento della morte del titolare. In caso di assenza di esplicito testamento i discendenti diretti possono nominare titolare della concessione uno di loro, diversamente la concessione risulterà intestata al concessionario originario e tutti i discendenti diretti dovranno farsi carico di tutti gli oneri inerenti la concessione. Qualora alla morte del concessionario originario sia stato identificato un nuovo concessionario, secondo le modalità di cui al precedente comma, si può procedere alla voltura della concessione, diversamente non esisterà la figura del concessionario ma quella dell'avente diritto. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono discendenti fino al 4° grado che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultimo seppellimento, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, collocando i resti mortali dei defunti in loculi salma o ossario con le modalità dell'art. 84 e seguenti del D.P.R. 285/1990, per il restante periodo di concessione.

Il manufatto liberato dalle salme e dai resti mortali, può essere oggetto di assegnazione a terzi. Mancando il concessionario originario il rinnovo della concessione, potrà essere richiesto dagli ascendenti e discendenti o anche da uno solo di questi qualora gli altri rifiutino od omettano di farlo, il rifiuto deve essere manifestato formalmente attraverso dichiarazione personale ai sensi della normativa vigente. Tali eventuali richiedenti acquisiranno altresì il diritto concessorio del monumento edificato, sempre che il concessionario originario non abbia disposto diversamente. Nel caso di premorienza di tutti gli ascendenti o discendenti in linea retta, è consentito il rinnovo e l'utilizzo della sepoltura ai collaterali e in mancanza di questi agli affini fino al 4° grado, ovvero, all'erede testamentario, sempre che gli interessati dimostrino di aver sempre curato il sepolcro e vi conservino nell'ambito dello stesso le salme e resti mortali ivi sepolti. Nel caso di più discendenti, collaterali o affini dello stesso grado, acquisisce il diritto di sepoltura esclusivamente colui che, entro il 4° di parentela, provvederà al rinnovo della concessione, a condizione che, decorso un anno dalla morte dell'ultimo discendente diretto, nessun altro faccia constatare di voler esercitare tale facoltà. Potrà altresì rinnovare la concessione, decorso un anno dalla scadenza della stessa chiunque abbia un interesse, anche affettivo, alla conservazione del sepolcro, senza che debba motivare tale volontà, purchè dimostri di aver sempre curato la sepoltura. In questo caso l'interessato acquisisce il diritto/dovere del concessionario per quanto attiene la conservazione/manutenzione del sepolcro, ma non quello del diritto di sepoltura.

In eventuale mancanza di formali atti di concessione per le pratiche precedenti al presente regolamento si considererà concessionario chi ha versato il corrispettivo iniziale.

## **CAPO II - DIVISIONI - SUBENTRI – RINUNCE**

### **Articolo 48 - Divisione**

Alla morte del titolare della concessione gli eredi e/o discendenti diretti possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, qualora il titolare non abbia disposto diversamente nel testamento. La richiesta deve essere redatta in carta semplice, e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo. La divisione, l'individuazione di separate quote non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

### **Articolo - 49 Subentro**

Fermo restando il principio di cui all'art. 50, in caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione possono darne comunicazione alla Direzione del Cimitero entro un mese dalla data del decesso, richiedendo

contestualmente la voltura della concessione, indicando gli aventi diritto alla sepoltura e designando uno di loro quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Al rappresentante spettano tutti i diritti già attribuiti al titolare della concessione. Il rappresentante può essere sostituito con il parere espresso dalla maggioranza degli aventi diritto. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti della persona che assume la qualità di nuovo concessionario.

#### **Articolo 50 - Rinuncia alla concessione**

Uno o più titolari del diritto d'uso possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per se e per i propri discendenti diretti e/o eredi, al diritto alla sepoltura e/o al diritto d'uso della medesima che verrà registrata dal Comune e tenuta dall'Ufficio Cimiteriale. La rinuncia alla concessione della sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune. La rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, dà diritto al rimborso in ragione del tempo di concessione non goduta qualora il bene sia stato anche parzialmente utilizzato; al rimborso dell'intera somma versata al Comune, qualora non siano state adoperate; nulla è dovuto per rivestimenti della tomba o cappella, che non potranno comunque essere rimossi.

### **CAPO III - REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE**

#### **Articolo 51 - Revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è in facoltà della Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi i casi suddetti, la concessione viene revocata con atto del Dirigente previo accertamento dei relativi presupposti.

Agli aventi diritto verrà concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, se possibile, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura, ma non la rimozione e il ripristino delle opere qualora dai concessionari vengano richieste modifiche strutturali od architettoniche della stessa.

Il provvedimento di revoca dovrà essere notificato al concessionario, ove noto, in caso sia impossibile provvedere alla notifica, il provvedimento medesimo sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 60 giorni e depositato fra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1. quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
2. in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura;
3. quando, per inosservanza della prescrizione dell'art.40 comma 3°, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
4. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
5. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente Regolamento;
6. quando sia stato accertato il decesso dell'unico avente titolo e che la salma sia stata cremata o tumulata in altra sepoltura privata senza che il concessionario o i suoi discendenti legittimi abbiano dichiarato, entro un anno dall'avvenuto decesso dell'avente titolo, la loro rinuncia alla concessione stessa;
7. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
8. quando, entro il semestre successivo al decesso non si sia provveduto a saldare gli oneri concessori.

Nei casi di cui ai punti dal 4° all'8° il Dirigente provvede a notificare agli interessati l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza, diffidandoli a provvedere entro il termine di 6 mesi prorogabile di altri 6 mesi per motivate ragioni. Copia della diffida è affissa all'Albo Pretorio del

Comune e depositata fra gli atti a disposizione del pubblico nell'ufficio Cimiteriale per 30 giorni. Decorsi i termini suddetti senza che sia stato provveduto, la dichiarazione di decadenza è pronunciata con atto del Dirigente.

Trova piena applicazione la Legge 7/08/1990, n. 241. Le concessioni si estinguono o per decorrenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo, nell'ossario o nei cinerari comuni, previo avviso notificato agli interessati con le modalità di cui ai precedenti commi 5° e 6°.

#### **Articolo 52 - Scadenza delle concessioni**

L'Ufficio di Direzione dei Servizi Cimiteriali segnalerà ai concessionari o loro aventi causa, la scadenza della concessione delle sepolture private, attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno o atti notificati ai sensi degli artt. 136 e seguenti del codice di procedura civile.

Qualora il concessionario risulti deceduto senza lasciare eredi o discendenti diretti conosciuti la segnalazione di avvenuta scadenza della concessione sarà effettuata tramite apposito avviso che rimarrà affisso per sei mesi sulla sepoltura, in ogni caso la concessione verrà considerata decaduta se entro un anno dalla scadenza naturale nessuno avrà provveduto a formalizzarne il rinnovo.

Per rinnovare la concessione l'avente titolo dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo dopo accertato il buono stato di manutenzione del sepolcro da parte della Direzione del Cimitero. Nel caso la sepoltura abbisogni di lavori di manutenzione questi verranno prescritti e dovranno essere eseguiti entro 6 mesi, prorogabili di altri 6, qualora oggettive situazioni non consentano di rispettare il termine iniziale.

Se la concessione non sarà rinnovata o i lavori prescritti non verranno eseguiti, la direzione del Cimitero disporrà la traslazione in fossa decennale di eventuali salme non completamente mineralizzate oppure nell'ossario comune dei resti mortali, acquisendo al patrimonio comunale la sepoltura interessata. In caso di accertate e documentate difficoltà potranno essere previste forme di rateizzazione per il rinnovo delle concessioni.

#### **Articolo 53 - Altre disposizioni sulle concessioni cimiteriali**

Tutte le concessioni in uso delle sepolture non possono essere trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune.

Tutte le concessioni sono fuori commercio. Non possono perciò formare oggetto idoneo di compravendita, permuta, donazione o comunque cessione a titolo oneroso o lucrativo.

Alla morte del titolare della concessione la stessa può essere ereditata, con gli stessi titoli e oneri vigenti al momento della morte del titolare stesso. In caso di assenza di esplicito testamento i discendenti diretti possono, attraverso la produzione di un atto idoneo e da tutti sottoscritto con autentica di firma, nominare fra di essi il titolare della concessione; in mancanza dell'esercizio di tale facoltà, la concessione risulterà intestata al concessionario originario e tutti i discendenti diretti, i quali, dovranno farsi carico di tutti gli oneri inerenti la concessione stessa.

Qualora alla morte del concessionario originario sia stato identificato un nuovo concessionario, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, il nuovo titolare della concessione dovrà procedere ad inoltrare alla Direzione dei Servizi Cimiteriali la richiesta di voltura della concessione.

In assenza di apposita richiesta di voltura non potrà individuarsi il concessionario ma potranno individuarsi i titolari del diritto di sepoltura.

#### **Articolo 54 - Uso della sepoltura tra i titolari del diritto di sepoltura**

Tra i titolari del diritto di sepoltura di cui al precedente art. 51 verrà rispettato, nell'esercizio del diritto all'uso della sepoltura stessa, il seguente ordine di priorità:

- coniuge vivente;
- in assenza del coniuge tutti i figli viventi;
- in assenza di figli viventi tutti i nipoti.

Le priorità su indicate sono da intendersi estese anche alla titolarità alla disponibilità di tutte le salme presenti nella sepoltura. In caso di controversie, fra più titolari con pari priorità nella disponibilità della salma, si procederà ad eseguire la volontà della maggioranza.



### **Articolo 55 - Le concessioni retrocesse**

Le concessioni retrocesse o decadute rientrano nella disponibilità del Comune e assegnate secondo le disposizioni di assegnazione di qualsiasi altra concessione a titolo oneroso. Nel caso di retrocessione di una concessione cimiteriale, per espressa rinuncia del titolare o dei suoi eredi, secondo quanto previsto per le rinunce.

La durata delle concessioni perpetue - che vengano retrocesse - viene convenzionalmente fissata in 99 anni, esclusivamente al fine del calcolo dell'eventuale rimborso.

La stima del valore verrà effettuata sulla base del calcolo dei posti di tumulazione resi disponibili.

Qualora contestualmente alla retrocessione ci sia l'acquisizione di una nuova sepoltura, il concessionario dovrà versare solo ed esclusivamente la differenza tra il costo della nuova concessione e l'eventuale rimborso dovuto.

### **Articolo 56 - Fascicoli per le sepolture private**

Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti i dati e i documenti che le si riferiscono: la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili. Il sistema cartaceo è integrativo del sistema informatizzato in dotazione al servizio.

I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente.

## **TITOLO IV - ESECUZIONE DI LAVORI**

### **CAPO I - ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO I CIMITERI**

#### **Articolo 57 - Progetti di privati ed esecuzione dei lavori**

L'Amministrazione Comunale non addivene alla concessione delle aree destinate alla realizzazione di tombe ipogee, di cappelle con cripta od edicola, se prima non abbia approvato il progetto in ogni suo dettaglio, sia dal punto di vista igienico che tecnico.

L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o fisso, iscrizioni, nonché l'introduzione nei cimiteri dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione della Direzione del Cimitero. Tale autorizzazione verrà rilasciata previa presentazione da parte del concessionario di una domanda correlata da n. 1 disegno riguardante il manufatto da collocare, qualora non sia richiesta la concessione edilizia. Per ottenere la concessione edilizia o altro titolo abilitativo per l'edificazione di manufatti o la manutenzione straordinaria con aumento della volumetria dei manufatti esistenti i concessionari dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio urbanistica del Comune di Nuoro, secondo le modalità previste dall'art. 15 e segg. del vigente Regolamento Edilizio.

I materiali possono essere introdotti nei cimiteri solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

Eventuali contorni, copri tomba, testate sostituite dovranno essere rimosse a cura della Ditta o Artigiano che ha eseguito il lavoro. L'eventuale abbandono di lapidi lungo i vialetti interni o campi o parchi determinerà a carico del concessionario l'obbligo dell'immediata rimozione degli stessi.

I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente negli orari stabiliti dal Dirigente del Settore competente e seguire le disposizioni per l'esecuzione delle opere come previsto nella nota dirigenziale allegata al presente regolamento.

Qualora i lavori non siano conformi alle prescrizioni previsti dai titoli abilitativi rilasciati sarà ordinata la remissione in pristino delle opere stesse per l'eventuale realizzazione conforme.

Nelle sepolture ad inumazione, l'installazione di lapidi non potrà mai eccedere le dimensioni fissate in massimo cm. 50 di profondità per cm. 80 di larghezza, senza nessuna recinzione lapidea nel perimetro della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

Le lapidi delle tombe, dei loculi e delle inumazioni devono sempre riportare le generalità del defunto e il numero del loculo, della tomba o del cippo.

Per le opere di restauro di qualche importanza, che il concessionario intenda apportare alle lapidi, ovvero le modifiche sostanziali del sepolcro e per la modifica delle iscrizioni, deve essere autorizzata dai servizi cimiteriali. Tale autorizzazione non è richiesta qualora sia l'Amministrazione Comunale a prescrivere i lavori e questi vengano eseguiti in conformità. Gli ornamenti di fiori

freschi o piante, non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati.

Allorché i fiori e le piante siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il responsabile del Servizio Cimiteriale potrà farli togliere o sradicare senza preavviso e senza diritto al recupero dei vasi da parte degli interessati.

### **Articolo 58 - Modalità sull'esecuzione di lavori, monumenti ed ornamenti sulle tombe o sulle lapidi**

Dell'esecuzione dei lavori, gli artigiani, le Ditte ed i concessionari dovranno provvedere a darne comunicazione alla Direzione dei Servizi Cimiteriali e comunque:

- non recare alcun danno alla proprietà pubblica o privata;
- non occupare alcuna parte del Cimitero senza speciale permesso;
- non sospendere i lavori in assenza di comunicazione alla Direzione del Cimitero ed in assenza di legittima ragione;
- non imbrattare il suolo del Cimitero stesso mediante la preparazione dei materiali occorrenti (malta, cemento, ecc.).

Con il fine di preservare l'ordine e la pulizia dei luoghi, le sopra citate operazioni dovranno essere poste in essere su indicazione della Direzione dei Servizi Cimiteriali in posto appartato a ciò destinato, ovvero a bordo degli automezzi o sopra lamine metalliche.

I rifiuti inerti derivanti da dette lavorazioni devono essere trasportati in discarica autorizzata a cura del concessionario.

In ogni caso i lavori non si possono eseguire:

- nelle giornate di sabato, domenica e festivi;
- nel periodo dal 26 ottobre al 4 novembre di ogni anno.

In caso di inosservanza delle norme suddette le Ditte, gli artigiani ed i concessionari saranno passibili di sanzione, senza esclusione del risarcimento dei danni, ed il Direttore dei Servizi Cimiteriali potrà provvedere, se necessario, al ripristino dell'area o alle modificazioni necessarie a totale spesa del concessionario.

### **Articolo 59 - Manutenzione dei manufatti relativi alle concessioni**

I concessionari di sepolture hanno l'obbligo di provvedere, a loro cura e spesa, per tutta la durata della concessione, alla decorosa conservazione, riparazione e pulizia delle lapidi, dei monumenti ed in genere dei manufatti posti sulle sepolture stesse, ivi compresa la pulizia delle iscrizioni.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. Nei loculi il concessionario provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, ivi compreso il posizionamento di una lastra in marmo bianco, anche qualora il loculo sia vuoto.

L'Amministrazione Comunale, accertato il cattivo stato di un manufatto funerario per mancata o mal eseguita manutenzione, prescriverà al concessionario di eseguire i lavori ritenuti necessari. L'esecuzione degli stessi dovrà avvenire entro il termine di sei mesi, prorogabile di altri sei qualora ricorrano giustificati motivi. In caso di esecuzione di lavori mal eseguiti, i monumenti, le lapidi, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, saranno rimossi d'ufficio.

I concessionari di sepolture private sono tenuti, nel termine di due anni dall'ottenimento della concessione, a completare i lavori di rifinitura secondo i criteri fissati dall'Amministrazione. Qualora si addivenga al pronunciamento di decadenza della concessione il defunto verrà esumato o estumulato e collocato nel campo comune d'inumazione qualora trattasi di salma appartenente a deceduto da meno di 10 anni, ovvero nell'Ossario comune qualora trattasi di deceduti da più di 10 anni; senza nessun diritto del concessionario al risarcimento o rimborso del restante periodo di concessione. Gli eventuali monumenti dovranno essere demoliti o ceduti a terzi, tramite asta pubblica.



## **Articolo 60 - Attività di controllo**

Le attività di controllo relative ai lavori di realizzazione manutenzione o modifica dei manufatti cimiteriali competono al Servizio Cimiteriale che ne ha preventivamente rilasciato l'autorizzazione. Le attività di controllo sulla generale manutenzione e pulizia delle aree cimiteriali compete alla direzione dei Servizi Cimiteriali.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

## **Articolo 61 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a normativa preesistente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Dirigente con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della preesistente normativa, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie, in quanto non costituiscono reato previsto e punito dal codice penale o da altra legge o Regolamento generale. Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito della legge comunale e provinciale 04/02/1915, n. 1480 e successive modifiche (D.P.R. 23/05/1924).

## **Articolo 62 - Compiti del Dirigente**

In applicazione del D.Lgs. 267/2000 e delle normative generali sui compiti dei Dirigenti degli Enti Locali spetta al Dirigente Responsabile l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, saranno dallo stesso Dirigente adottati, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

## **Articolo 63 - Attività soggette a tariffa**

Tenuto conto del disposto dell'art. 42 secondo comma lettera "F" e dell'art. 48 del D.Lgs. n.267/2000; si individuano di seguito, la natura e le attività soggette a tariffa e relative al perfezionamento dei contratti di concessione cimiteriale, oltre che quelle relative allo svolgimento delle principali operazioni cimiteriali:

### **CONCESSIONI MANUFATTI CIMITERIALI ASSOGGETTATI A TARIFFA**

- area per tomba o cappella;
- loculo;
- loculo aerato;
- loculo-ossario.

### **SERVIZI CIMITERIALI ASSOGGETTATI A TARIFFA**

- inumazione di persona non indigente;
- tumulazione in loculo di 2<sup>a</sup> classe;
- tumulazione in loculo di 1<sup>a</sup> classe;
- estumulazione ordinaria o straordinaria e traslazione di salma;
- traslazione di salma parcheggiata in via provvisoria in attesa di assegnazione;
- tumulazione in tomba e cappella;
- tumulazione di resti mortali o ceneri;
- tumulazione in tomba con ingresso dal viale in terra;
- tumulazione in tomba con ingresso dal viale pavimentato;
- esumazione ordinaria e straordinaria a richiesta.

La determinazione delle tariffe riferite alle sopra elencate voci sarà oggetto di separato provvedimento della Giunta Comunale in applicazione del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. Nelle more di determinazione delle nuove tariffe da parte della Giunta Comunale si applicano quelle attualmente determinate ed in vigore.

#### **Articolo 64 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, della Legge n.130/2001, della Circolare Ministero della Sanità del 24/06/1993 n.24 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.51/24 del 17/11/2009.

## **GLOSSARIO**

**Resti mortali:** trasformazione della salma trascorsi almeno 10 anni dalla loro inumazione o 20 anni dalla loro tumulazione.

**Campo comune:** luogo in cui vengono inumate le salme.

**Feretro:** il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire. Esso è di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.

**Inumazione:** la sepoltura della salma in terra (in campo comune o in concessione).

**Tumulazione:** la sepoltura della salma in loculo o tomba.

**Traslazione:** il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del Cimitero o per e da altro Comune.

**Esumazione:** l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.

**Estumulazione:** l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.

**Celleta ossario:** manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni.

**Ossario comune:** luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione.

**Nicchia cineraria:** manufatto, delle dimensioni di m. 0.30 x 0.30 x 0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni.

**Cinerario comune:** luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto diversa destinazione.